



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 768/2016**

**SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE  
VALTELLINA  
Proposta n° 291/2016**

**OGGETTO: VOLTURAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ EUROSIDER SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VOBARNO (BS) VIA CERRETO SNC, DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 6989 DEL 20.11.2014 ED S.M.I DI TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ MET.CO SRL RELATIVO ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VOBARNO (BS), VIA CERRETO SNC.**

**IL DIRETTORE**

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26/11/2015 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente – Valutazioni Ambientali - Protezione Civile – Legge Valtellina dal 01/12/2015 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- la l.r. n. 26 del 12.12.2003 “Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- la deliberazione di giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;

**RICHIAMATI:**

- l'atto dirigenziale n. 6989 del 20.11.2014 avente ad oggetto: *“ditta MET.Co s.r.l. con sede legale in via Galiani n. 9 nel comune di Milano. Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Vobarno (BS) via Cerreto snc. Art. 208 del d.lgs. 152/2006;*
- la nota prot. 151041 del 10.12.2014 di rettifica del provvedimento n. 151041 del 10.12.2014;

**PREMESSO** che con nota del 29.01.2016 registrata al protocollo provinciale con il n. 0011767/16 in data 01.02.2016 la ditta Eurosider srl (C.F. 03764320986) con sede legale in comune di Vobarno (BS), via Cerreto snc, ha presentato la comunicazione di subentro alla ditta MET.CO srl, nella titolarità di gestione dell'impianto rifiuti sito in comune di Vobarno (BS), via Cerreto snc della autorizzazione di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6989 del 20.11.2014 ;

**TENUTO CONTO** che la società MET.CO srl è in stato di liquidazione e che è rappresentata dal liquidatore Zanelli Daniel (ZNLDNL89M03D940A);

Documento Firmato Digitalmente

**RILEVATO** che la società MET.CO srl con nota del 25.11.2014 ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori a partire dal 26.11.2014;

**VISTA** la seguente documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di volturazione:

- copia dell'atto n.67888 repertorio, n. 34848 raccolta, del Notaio dr Aldo Garioni del 23.12.2015, registrato a BS2 il 28.12.2015 n. 50848 Serie 1T, dal quale risulta la cessione/vendita da parte della ditta MET.Co srl in liquidazione alla ditta Eurosider srl;
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti soggettivi da parte del legale rappresentante della ditta subentrante;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, dal legale rappresentante della ditta subentrante di accettazione di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oggetto dell'istanza di volturazione;
- 
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, relativa all'accettazione da parte di Galvani Cristian dell'incarico di direttore tecnico responsabile dell'impianto;
- la dichiarazione con la conferma dell'organigramma del personale adibito alla gestione dell'impianto;
- la dichiarazione relativa al consenso per la pubblicazione dei dati sul sito internet della Provincia;

**VISTA**, inoltre, la visura camerale trasmessa in data 18.01.2016, registrata al p.g. Provinciale con il n. 0004660/16 in pari data;

**VISTA**, altresì, la nota del 08.02.2016 pec 15770 con la quale è stata trasmessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui, il legale rappresentate dichiara di aver annullato la marca da bollo n. 01140471291903 in data 29.01.2016 da apporre sul presente atto e l'attestazione di versamento della somma di 300 euro a titolo di oneri istruttori;

**VISTI:**

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **DISPONE**

1. di volturare a favore della società Eurosider srl (CF 03764320986) con sede legale in comune di Vobarno (BS), via Cerreto snc l'autorizzazione in premessa richiamate e s.m.i., relativa all'impianto sito in comune di Vobarno (Bs), via Cerreto snc di titolarità della società MET.CO srl, che quivi sono da intendersi integralmente richiamate ad ogni effetto;
2. di dare atto che la società Eurosider srl deve, come stabilito ai punti 3-4-13 del dispositivo del provvedimento n. 6989 del 20.11.2014 come modificato con nota del 10.12.2014 prot. 151041 trasmettere la comunicazione di fine lavori e la garanzia finanziaria per l'importo di Euro 57.668,40, solo a seguito dell'accettazione, da parte di questa Provincia, della polizza fidejussoria la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
3. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
4. di dare atto che siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
5. che il presente atto venga comunicato alla società Eurosider srl mediante trasmissione tramite PEC eurosidersrl@postatelematica.com;
6. l'invio della presente autorizzazione, tramite PEC, al Comune di Vobarno (BS), all'A.R.P.A. di Brescia e all'ATS Brescia per quanto di loro competenza;

Documento Firmato Digitalmente

7. che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente alle autorizzazioni in premessa citate, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 10-02-2016



PROVINCIA  
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE  
UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13  
25126 Brescia

Fax  
030/3748482

RIFIUTI

24 NOV. 2014

Brescia, \_\_\_\_\_

Raccomandata A.R.  
o consegna b.m

Spett.le Ditta  
Met.Co Srl  
Via Galiani n. 9  
20121 Milano (MI)



P.G. 144346 /2014  
LM/mrsa

OGGETTO: Trasmissione provvedimento.

- \* In allegato alla presente si trasmette l'atto dirigenziale n. 6989 del 20.11.2014 avente ad oggetto:

*"Ditta MET.CO S.r.l. con sede legale in via Galiani n. 9 nel comune di Milano. Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti nell'insediamento ubicato in comune di Vobarno (BS), via Cerreto snc. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."*

- ◆ La Ditta in indirizzo è invitata voler prestare una garanzia finanziaria favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento  
(dott.ssa Loredana Massi)

PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

6989

SETTORE AMBIENTE

UFFICIO RIFIUTI

OGGETTO:

Ditta MET.CO S.r.l. con sede legale in via Galiani n. 9 nel comune di Milano.  
Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti nell'insediamento ubicato in comune di Vobarno (BS), via Cerreto snc.  
Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE

(Dott. Riccardo M. Davini)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 13/10/2014 di proroga dell'incarico al sottoscritto di direzione dell'Area Sviluppo Economico e di direzione del Settore Ambiente fino al 10 gennaio 2015;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

**RILEVATO** che la ditta MET.CO S.r.l., cod.fisc.07339450962, avente sede legale in via Galiani n. 9 nel comune di Milano, ha presentato:

- istanza in data 16/11/2012, registrata al P.G. provinciale n. 149388 del 19/11/2012 integrata con documentazione registrata al P.G. provinciale n. 46377 del 17/04/2013, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Vobarno (BS), via Cerreto snc;

richiesta di riattivazione del procedimento, interrotto in attesa di integrazioni, con nota registrata al P.G. provinciale n. 73008 del 10/06/2014 come integrata e modificata con nota registrata al P.G. provinciale n. 119999 del 03/10/2014;

**DATO ATTO** che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

**RILEVATO** che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 23 - Mapp: n. 9936 del comune Censuario di Vobarno e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Vobarno n. U0002898 del 27/02/2012), ha la seguente destinazione urbanistica: "zona APPA Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente produttiva interessati da piani attuativi già convenzionati";
- considerando il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

**VISTI:**

- il Decreto della Comunità Montana n. 90 del 20/06/2005 di autorizzazione per il vincolo idrogeologico a mutare la destinazione d'uso del terreno per esecuzione di opere di realizzazione capannoni;
- il permesso di costruire del Comune di Vobarno n.65 del 2005;

**CONSIDERATO** che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 6320 del 21/10/2014 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

**PRESO ATTO** che:

- l'ASL di Brescia, Distretto n. 6, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 27/06/2013, registrata al P.G. prov. in data 01/07/2013 con il n. 80233 parere favorevole;
- il Comune di Vobarno, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 01/10/2014, registrata al P.G. prov. in data 02/10/2014 con il n. 119606, parere favorevole anche relativamente alla valutazione d'incidenza;

**VISTE** le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 68128 del 06/06/2013 e riunitasi in data 11 luglio 2013 (verbali in atti), nel corso della quale ARPA dipartimento di Brescia ha espresso parere tecnico favorevole e gli uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

**RILEVATO CHE** l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C (EMISSIONI)" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

□ le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico, anche se non formalmente allegato, pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 125793 del 15/10/2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

l'insediamento non è soggetto alle disposizioni del R.R. n. 4/2006 in materia di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in quanto non vi sono aree di esclusiva pertinenza;

l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **43.538,15 (Euro quarantatremilacinquecentotrentotto/15)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

-	messa in riserva (R13) di 565 mc di rifiuti non pericolosi pari a -----	€. 9.979,03
-	messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 30 mc di rifiuti non pericolosi pari a -----	€. 5.298,60
-	pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 32.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a -----	€. 28.260,52
		<b>€. 43.538,15</b>

**STABILITO** che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**VISTI:**

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Vobarno (BS), via Cerreto snc, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)" e Sezione "D (PIANO DI MONITORAGGIO)" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico identificato al P.G. provinciale n. 125793 del 15/10/2014 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegato;

#### **DISPONE**

1. di autorizzare la ditta MET.CO S.r.l., cod.fisc. 07339450962, avente sede legale in via Galiani n.9 nel comune di Milano, alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti nell'insediamento ubicato in comune di Vobarno (BS), via Cerreto, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se ad esso non materialmente allegato, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
4. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
5. di dare atto che:
- a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTR;
- d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- f) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
- h) deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- i) se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione "C (emissioni)" comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- j) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento



- odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- k) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - l) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - m) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
  - n) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
  - o) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
  - p) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

6. di dare atto altresì che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
- questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente;

- 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
- 8. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
- 9. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
- 10. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (emissioni)";
- 11. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
- 12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€. 43.538,15 (Euro quarantatremilacinquecentotrentotto/15)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
- 13. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 4), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n.



50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

14. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
15. che il presente atto venga, in originale, comunicato alla ditta MET.CO S.r.l. con sede legale in via Galiani n. 9 nel comune di Milano, a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione tramite PEC, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
16. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di Vobarno, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia Distretto n. 6, agli altri soggetti eventualmente interessati;
17. la pubblicazione di copia del presente atto all'albo pretorio provinciale per 15 gg. consecutivi;
18. che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

Gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare l'originale del presente atto nonché le copie da formarsi ai fini comunicativi sono contrassegnati dal timbro tondo della Provincia, nonché dalla firma autografa del funzionario provinciale apposta sul cartiglio, previa verifica della loro identità con quelli citati in premessa.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia 20 NOV. 2014



Direttore del Settore Ambiente  
Dott. Riccardo Maria Davini



ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N. 6989 DEL 20 NOV. 2014

## ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

<b>RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA</b>	MET.CO SRL	<b>Cod. fiscale</b>	
		07339450962	
<b>SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA</b>	Via Galiani n. 9 – Milano		
<b>SEDE IMPIANTO</b>	Via Cerreto snc - comune di Vobarno	<b>FOGLIO N. 23</b>	
		<b>MAPP. N.</b>	9936
<b>SUPERFICI</b>	- totale insediamento	m <sup>2</sup> 1.100	
	- pavimentata	m <sup>2</sup> 320	
	- capannone (area deposito e trattamento rifiuti)	m <sup>2</sup> 780	
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	“zona APPA Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente produttiva interessati da piani attuativi già convenzionati”	P.G.T. VIGENTE	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	Zanelli Daniel, nato a Gavardo (BS), il 03/08/1989		
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	Zanelli Daniel, nato a Gavardo (BS), il 03/08/1989		



**Sezione B - RIFIUTI****1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 1.100 l'immobile sito nel comune di Vobarno (BS), via Cerreto snc, è censito al foglio 23, mapp.le n. 9936. La ditta ha la piena disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in "zona APPA Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente produttiva interessati da piani attuativi già convenzionati". Il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dal Piano Provinciale Rifiuti approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.10;
- 1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- aree A1 – A2: aree pavimentate all'interno del capannone per il conferimento, il controllo, la messa in riserva (R13), il trattamento preliminare (R12) e/o il trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi in ingresso ed uscita dall'impianto e/o per il deposito di EoW e MpS;
  - area B1: area pavimentata all'interno del capannone destinata al trattamento dei rifiuti ed occupata dal separatore magnetico;
  - area C1: area pavimentata all'interno del capannone per il deposito di EoW e MpS;
  - area D1: area pavimentata all'interno del capannone per la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dal trattamento;
- 1.4. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
- a) messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso ed uscita dall'insediamento;
  - b) deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in uscita dall'insediamento;
  - c) pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi mediante selezione e cernita finalizzata alla produzione di un rifiuto da destinarsi al recupero finale presso altri impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
  - d) trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi costituiti da rottami ferrosi e non:  
*Fase 1: ingresso automezzi e conferimento dei rifiuti nell'area destinata alla messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso.* Giunti presso l'insediamento, i rifiuti, vengono sottoposti ad un controllo documentale e radiometrico.  
*Fase 2: (se necessaria) selezione e cernita.* i rifiuti vengono selezionati manualmente per tipologie omogenee e, se presentano caratteristiche tali da rispettare le norme tecniche specifiche di settore (UNI, CECA, AISI etc.), cessano la qualifica di rifiuto e vengono depositate nelle apposite aree di stoccaggio. Qualora non necessaria, tale fase non viene svolta. Il sovrallo (rifiuto decadente dall'attività di cernita) viene anch'esso depositato nella specifica area autorizzata D1 prima di essere inviato ad altri impianti autorizzati alla gestione rifiuti.  
*Fase 3: separazione magnetica.* Il rifiuto viene caricato, mediante apposita tramoggia, in un separatore magnetico a correnti indotte (ECS) con lo scopo di separare i metalli non ferrosi e le loro leghe dal rifiuto inerte. Il principio di funzionamento di tale attrezzatura è basato sull'azione delle correnti parassite (o correnti di Foucault) generate nel metallo da un forte campo magnetico alternato ad elevata frequenza. Tale azione si traduce meccanicamente in uno spostamento della traiettoria di caduta. Sfruttando le differenze di traiettoria tra i metalli e l'inerte o tra i metalli stessi è possibile compiere la separazione.  
Dal trattamento sopra descritto vengono prodotte:
    - ✓ EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011;
    - ✓ EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;
    - ✓ MPS conformi alle norme tecniche di settore UNI.



- 1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
- ✓ messa in riserva (R13) di mc. 565 di rifiuti non pericolosi in ingresso e di EoW in attesa di certificazione;
  - ✓ messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di mc. 30 di rifiuti decadenti dal trattamento;
  - ✓ pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di 32.000 t/a di rifiuti non pericolosi;
- 1.6. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	DEFINIZIONE	operazioni
100210	scaglie di laminazione	R13
100299	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami metallici ferrosi dell'industria del ferro dell'acciaio	R13;R4
100899	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami metallici non ferrosi di lavorazione	R13;R4
110501	zinco solido	R13,R12;R4
110599	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami metallici non ferrosi di lavorazione	R13;R12,R4
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi, limitatamente ai trucioli	R13;R4 <sup>2</sup>
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13;R4 <sup>1</sup>
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi, limitatamente ai trucioli	R13;R4 <sup>2</sup>
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13;R4 <sup>1</sup>
120199	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami di rottami ferrosi e non ferrosi	R13;R12;R4
150104	imballaggi metallici	R13;R12;R4
160117	metalli ferrosi	R13;R12;R4
170401	rame, bronzo, ottone	R13;R12;R4
170402	Alluminio	R13;R12;R4
170403	Piombo	R13;R12;R4
170404	Zinco	R13;R12;R4
170405	ferro e acciaio	R13;R12;R4
170406	Stagno	R13;R12;R4
170407	metalli misti	R13;R12;R4
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13;R12;R4
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13;R12;R4
191202	metalli ferrosi	R13;R12;R4
191203	metalli non ferrosi	R13;R12;R4
200140	metallo	R13;R12;R4

Nota 1- l'operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti;

Nota 2 – l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi.

- 1.7. i rifiuti vengono stoccati all'interno del capannone su area pavimentata in cumuli, container e/o colli, big bags chiusi nel caso di rifiuti polverulenti;
- 1.8. nella planimetria "TAV. U" allegata e parte integrante dell'autorizzazione, vengono rappresentate le aree di deposito, trattamento, la rete di raccolta delle acque civili e dei pluviali ed i punti di emissione ;

## 2. Prescrizioni

- 2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTR) istituito con D.M. 17.12.300 e s.m.i.;

- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice CER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della “non pericolosità”. Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
  - codice CER 150104 “imballaggi metallici” deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all’interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l’acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell’imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110\*;
- per il rifiuto identificato dal codice CER 100210 - “scaglie di laminazione”, al fine di evitare la commistione di diversi flussi di rifiuti aventi caratteristiche chimico/fisiche diverse pur mantenendo il medesimo codice CER, si prescrive che il rifiuto sia sottoposto a campionamento, secondo un protocollo di verifica periodica d’iniziativa della ditta, ed effettuato con le modalità previste dalla norma UNI 10802 e norme applicative collegate vigenti all’atto del controllo. Nel caso di ritiro delle norme con sostituzione devono essere applicate le nuove norme. Nel caso di ritiro senza sostituzione la ditta deve utilizzare le norme ante ritiro senza sostituzione. Le verifiche analitiche devono determinare il contenuto di idrocarburi C>12, che nel rifiuto in ingresso deve essere inferiore a 0.5% pari a 5000 mg/Kg.
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici CER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate

#### **2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI**

L’impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l’identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l’acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel “Registro degli Eventi” e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

#### **2.1.b) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE**

##### ***raccolta e trasporto***

Nel caso l’impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all’impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- **controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa - non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "*libero da*" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "*libero da*" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "*Registro degli eventi*".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "*libero da*" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

**Nota 1 - Da notare che il termine di "*libero da*" si differenzia dal termine "*assenza di*" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.**

*In particolare si intende per:*

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*

▪ *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

### **2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI**

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
  - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.7;
- 2.5. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx.
- 2.6. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.7. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;

- 2.8. non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento di rifiuti polverulenti; il deposito di tali rifiuti deve avvenire nelle apposite aree dedicate in contenitori/containers/big bags chiusi;
- 2.9. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizioni degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 2.10. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.11. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.12. il deposito delle EoW prodotte dal trattamento dei rifiuti deve avvenire in apposita area debitamente contrassegnata da cartellonistica e separatamente dalle aree utilizzate per il deposito delle EoW/Mps commercializzate, garantendo la tracciabilità di tali materiali;
- 2.13. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.14. entro sei mesi dalla messa a regime dell'impianto la ditta deve trasmettere ad Arpa e Provincia i dati relativi al consumo di acqua utilizzata per la nebulizzazione;
- 2.15. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.16. Piani
  - Piano di ripristino e recupero ambientale  
 Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;  
 Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.  
 Il piano dovrà:
    - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
    - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
    - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
    - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
    - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
 Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



**Sezione C – EMISSIONI****Sommario:**

1. Sintesi dei dati identificativi.
2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*
4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*
5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.
 

Tabella 1.	Materie prime. <i>Dati dichiarati dalla ditta</i>
Tabella 2.	Fasi lavorative. <i>Dati dichiarati dalla ditta</i>
Tabella 3.	Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
9. Emissioni rumorose.
10. Sospensione dell'attività.
11. Prescrizioni particolari.

**1. Sintesi dei dati identificativi.**

Gestore	MET.CO S.R.L.
Sede legale	MILANO (MI) – VIA GALIANI N. 9
Sede insediamento	VOBARNO (BS) - VIA CERRETO SNC

**2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.**

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

*Autorizzazioni precedenti: -*  
*Emissioni precedentemente autorizzate: -*  
*Emissioni dismesse:-*  
*Emissioni oggetto di modifica:-*  
*Emissioni nuove: Ed1*  
*Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante: -*  
*Emissioni non soggette ad autorizzazione: -*  
*Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: -*

**3. Descrizione del processo produttivo. Dati dichiarati dalla ditta.**

Il processo produttivo dell'azienda Met.co Srl è finalizzato all'ottenimento di EoW conformi ai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e MpS conformi alle specifiche tecniche di settore UNI .

In modo schematico, il processo produttivo aziendale, può essere così descritto:

- *Fase 1: ingresso automezzi e conferimento dei rifiuti nell'area destinata alla messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso.* Giunti presso l'insediamento, i rifiuti, vengono sottoposti ad un controllo documentale e radiometrico. La messa in riserva dei rifiuti in ingresso allo stabilimento avviene in cumuli, container e/o colli divisi per tipologie omogenee.



- *Fase 2: (se necessaria) selezione e cernita.* i materiali vengono selezionati manualmente per tipologie omogenee e, se presentano caratteristiche tali da rispettare le norme tecniche specifiche di settore (UNI, CECA, AISI etc.), vengono depositati come non rifiuto (End of Waste, ex MPS) nelle apposite aree di stoccaggio. Qualora non necessaria, tale fase non viene svolta. Il sovrallo (rifiuto decadente dall'attività di cernita) viene anch'esso depositato nella specifica area autorizzata D1 prima di essere inviato ad impianti terzi per il recupero e/o lo smaltimento;
- *Fase 3: separazione magnetica.* Il materiale viene caricato, mediante apposita tramoggia, in un separatore magnetico a correnti indotte (ECS) con lo scopo di separare i metalli non ferrosi e le loro leghe dal materiale inerte. Il principio di funzionamento di tale attrezzatura è basato sull'azione delle correnti parassite (o correnti di Foucault) generate nel metallo da un forte campo magnetico alternato ad elevata frequenza. Tale azione si traduce meccanicamente in uno spostamento della traiettoria di caduta. Sfruttando le differenze di traiettoria tra i metalli e l'inerte o tra i metalli stessi è possibile compiere la separazione.

**4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. Dati dichiarati dalla ditta.**

Nessuna precedente autorizzazione.

**5. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.**

Attività di stoccaggio, selezione e recupero di rifiuti non pericolosi a matrice metallica.

Per tale attività non è presente un allegato tecnico di riferimento per le emissioni in atmosfera.

**Tabella 1. Materiali/Rifiuti - Dati dichiarati dalla ditta.**

rifiuti	Prodotto	Q.tà Anno	Frasi di Rischio
Rottame metallico		Come da sezione rifiuti	

**Modalità di stoccaggio di materiali/rifiuti.**

I rifiuti a matrice metallica vengono stoccati all'interno del capannone su area pavimentata in cumuli, container e/o colli, big bags chiusi nel caso di rifiuti polverulenti

**Tabella 2. Fasi lavorative.**

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	Ed n.
Movimentazione, stoccaggio, selezione, cernita e separazione magnetica	Autocarro, ragno meccanico, separatore magnetico	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Ed1

**Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.**

Emissioni diffuse da attività di stoccaggio, selezione e recupero di rifiuti non pericolosi. Dati dichiarati dalla ditta.	
Emissione Ed1 – Movimentazione, stoccaggio, cernita materiali e separazione magnetica Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: nebulizzatori ed annaffiatori di tipo mobile sulle aree di stoccaggio, movimentazione e cernita dei materiali.	
Inquinante	limite
Materiale particellare	10 mg/Nm3
Con riferimento alle emissioni diffuse, per la tipologia di impianto/attività svolta non è possibile effettuare rilievi analitici ed in presenza di un impianto di nebulizzazione/bagnatura si assume che i limiti siano rispettati (vedi quanto indicato al Capitolo 7 paragrafo Modalità e controllo delle emissioni).	

**6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.**

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla "Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e

macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note", comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle tabelle riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

#### **7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.**

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

□ Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

□ Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
- Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

□ Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

#### **Criteri di manutenzione**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### **Messa in esercizio e a regime**

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, **fatta salva la periodicità annuale** se non diversamente specificato, **la ditta potrà continuare con la tempistica precedente;**
- qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto **gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.**
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle **emissioni nuove/modificate** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
  - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

### **Modalità e controllo delle emissioni.**

Con riferimento alle emissioni diffuse di materiale polverulento si assume che, in presenza di un impianto di nebulizzazione, i limiti siano rispettati. Per le caratteristiche dell'impianto/attività non è possibile effettuare rilievi analitici.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;

- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
  - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
  - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm<sup>3</sup>) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3/\text{h}$  od in  $\text{Nm}^3/\text{T/h}$ ;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$  od in  $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{T}$ ;
- temperatura dell'effluente in  $^{\circ}\text{C}$ ;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

#### **8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**

La ditta dichiara che non sono presenti impianti per il riscaldamento e/o la produzione di energia termica/elettrica.

#### **9. Emissioni rumorose.**

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

#### **10. Sospensione dell'attività.**

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,

utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo [www.provincia.brescia.it/ufficioaria](http://www.provincia.brescia.it/ufficioaria) nella sezione "Interruzione analisi".

#### **11. Prescrizioni particolari.**

##### **Prescrizioni e modalità operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.**

In relazione alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti dovrà essere osservato quanto stabilito dalla Parte I Allegato V degli allegati alla Parte Quinta del d. lgs. n. 152/2006.

Con riferimento alle emissioni di polveri nella produzione, manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di materiali polverulenti la ditta dovrà attenersi a quanto segue:

##### **a) Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente:**

- Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere (ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico) incapsulate.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua. Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
- Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

##### **b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente:**

- Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.
- Eventuali punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Nei tubi di scarico deve essere mantenuto quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).
- Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.

c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti:

- Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:
  - Stoccaggio in silos;
  - Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
  - Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
  - Manti erbosi;
  - Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
  - Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.



**Sezione D – PIANO DI MONITORAGGIO**

MATRICE	MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
<b>RIFIUTI</b>	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto
<b>EMISSIONI</b>	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "D" del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "D" del presente atto
<b>QUALITA' DELL'ARIA</b>	/	Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento la ditta deve presentare ad Arpa e Provincia un'analisi sulla ricaduta di inquinanti (comprensiva di valutazione relative al traffico veicolare indotto).
<b>RUMORE</b>	La ditta dovrà effettuare le misurazioni in campo di acustica ambientale. Dovrà dare comunicazione ad ARPA – Ufficio Rifiuti, almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse, le quali dovranno essere effettuate entro sei mesi dall'avvio dell'attività.	Le misurazioni in campo di acustica ambientale, dovranno essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale secondo la DGR 8313/02. Preliminarmente si dovrà individuare in accordo con il Comune e ARPA gli eventuali recettori sensibili più prossimi all'impianto come previsto dalla legge 447/95

**SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI GARANZIA FINANZIARIA MEDIANTE FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI DALLA PROVINCIA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO E/O ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DI RIFIUTI.**

### **FIDEJUSSIONE**

**Premesso che:**

1. con atto del Dirigente del Settore/Servizio \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, la Provincia di Brescia ha autorizzato la ditta \_\_\_\_\_ (in seguito denominata anche Contraente), avente sede legale nel comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ all'esercizio di un'attività di smaltimento/recupero di rifiuti \_\_\_\_\_ in comune di \_\_\_\_\_, località/Via \_\_\_\_\_;
2. ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività di cui al punto 1) è subordinato alla prestazione di idonea garanzia in favore della Provincia di Brescia, a copertura delle spese conseguenti ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta;
3. la sopraccitata autorizzazione provinciale determina in complessivi Euro \_\_\_\_\_ l'importo della garanzia finanziaria da prestarsi;
4. la presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'autorizzazione sino alla scadenza della stessa, maggiorata di un anno, e comunque sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente pubblico competente;

**Tutto ciò premesso:**

#### **ART. 1**

##### **COSTITUZIONE DELLA GARANZIA**

La sottoscritta Azienda di Credito (in seguito denominata Società), iscritta all'albo delle Banche e dei gruppi creditizi n. \_\_\_\_\_/Società di Assicurazione \_\_\_\_\_ (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazione verso enti pubblici ai sensi della normativa vigente con D.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ (Agenzia di \_\_\_\_\_), nella persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari, Sigg. \_\_\_\_\_, con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. si costituisce fideiussore della Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Brescia, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti dall'autorizzazione di cui alle premesse, nonché da leggi, regolamenti, eventuali convenzioni ed ulteriori provvedimenti adottati da altri enti ed organi pubblici, anche di controllo, fino all'importo di cui al punto 3. delle premesse.

#### **ART. 2**

##### **DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA**

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di cui all'autorizzazione in premessa richiamata fosse tenuta a corrispondere a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in conseguenza delle eventuali inadempienze emerse in dipendenza dell'attività svolta e determinati da qualsiasi atto o fatto doloso o colposo nel periodo dell'efficacia della garanzia stessa.

**ART. 3**  
**EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA**

- a) La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'autorizzazione citata in premessa sino al giorno \_\_\_\_\_ (scadenza comprensiva di un anno in più).
- b) In caso di rinnovo dell'autorizzazione, a seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalla Provincia, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.
- c) In caso di cessazione dell'attività, superati i termini di cui alla lett. a) o in caso di cessazione anticipata, la garanzia sarà, comunque, valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia, tramite dichiarazione della stessa. L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2 verificatesi nel periodo di efficacia della garanzia; in caso di cessazione anticipata la polizza è, comunque, efficace per un ulteriore anno in più.

**ART. 4**  
**ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

- a) Qualora il Contraente non abbia provveduto a quanto da esso dovuto, ai sensi dell'autorizzazione di cui al punto 1 delle premesse e sussistano quindi i presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria, anche dopo la scadenza, il Dirigente provinciale competente, con atto da comunicare alla Società e al Contraente, dispone motivatamente il pagamento della garanzia e la misura della somma, sino all'importo garantito con il presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito dalla società entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento dirigenziale, senza opporre eccezione alcuna.
- b) Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente della quota relativa all'importo pagato; per la differenza, la polizza rimane valida sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia ai sensi e nei termini di cui agli artt. 1 e 2.

**ART. 5**  
**RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 del c.c.

**ART. 6**  
**PAGAMENTO DEL PREMIO E ALTRI ONERI**

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito anche nel caso in cui il contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

**ART. 7**  
**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**ART. 8**  
**FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente atto tra l'Ente garantito e la Società è competente l'Autorità Giudiziaria di Brescia.

**II CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**